

STUDIO LEGALE
Avv. Veronica Ascolese
Via Sorrentino 59 – 80040 Poggiomarino (NA)
Cell. 3333732918 – tel Fax 08118769435
Pec: veronica.ascolese@forotorre.it

TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 442
ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per: **CALABRESE ALDO** nato il 03.11.1974 a Bracigliano (Sa)(c.f. CLBLDA74SO3B115L): **POLLICINO GIOVANNI** nato a Saviano (Na) il 15.02.1969 (C.F. PLLGNN69B15I469J), rappresenti e difesi dall' avv. Veronica Ascolese (c.f. SCLVNC79M56G813C) del foro di Torre Annunziata, ed elett.te dom.te presso lo studio legale sito in Poggiomarino, alla via Sorrentino 59, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, che si dichiara conforme all'originale.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 081 18769435 ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

veronica.ascolese@forotorre.it

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
in p.l.r.pt ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Per la Campania AMBITO
TERRITORIALE DI AVELLINO- UFFICIO VII pec: uspav@postacert.istruzione.it
- UFFICIO X AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE DI SALERNO
upsa@postacert.istruzione.it



E CONTRO

- **i docenti iscritti nella II° e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino** in cui la ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, valide per gli aa.ss. 2020/2022, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pieno iure*" dei ricorrenti nella I e II fascia delle GPS della Provincia di Avellino, valide per il biennio 2020/2022 e seguenti.

IN FATTO

I docenti, in possesso del titolo di specializzazione conseguito presso l'Associazione Passarelli di San Marco di Castellabate (Sa) nell' a.s. 1997, provvedevano ad inoltrare la domanda di aggiornamento delle GPS di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Con tale ordinanza e la relativa tabella di valutazione dei titoli, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato le procedure d'istituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) nonché l'aggiornamento delle Graduatorie d'istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. La predetta disposizione ha comportato la costituzione delle GPS distinte in prima e seconda fascia.

La prima fascia è riservata ai docenti in possesso del titolo di abilitazione e la seconda ai docenti in possesso del titolo di studio + 24 CFU, a coloro che hanno ottenuto un precedente inserimento nel triennio 2017/2020 ed infine ai docenti che hanno ottenuto nel triennio 2017/2020 l'abilitazione per altra classe di concorso o grado di scuola.

Le predette graduatorie (GPS) saranno utilizzate per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2021, che residueranno successivamente allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Le Graduatorie di istituto, invece, saranno utilizzate dai Dirigenti Scolastici per l'attribuzione delle supplenze temporanee (max ultimo giorno di lezione) nelle scuole - massimo 20 - scelte dal docente. I ricorrenti, docenti classe di concorso di sostegno, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di



esclusione dalle graduatorie sono stati di fatto esclusi con provvedimento prot. 3324 del 14.07.202 in quanto “a seguito di indagini amministrative i titoli prodotti sono risultati falsi”.

-Con decreto del 03.12.2021 l'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale di Avellino- ha altresì decretato che il servizio prestato deve essere considerato in fatto e non in diritto con la decurtazione del punteggio per le classi di concorso AAAA e EEEE.

Pertanto, il punteggio è stato così rimodulato per la classe AAAA Pollicino Giovanni punti 10 Calabrese Aldo punti 23; per la classe EEEE Pollicino punti 10 e Calabrese punti 16.

Il docente Calabrese ha partecipato, superando con punti 31 il **Concorso Straordinario Personale Docente - INFANZIA - SOSTEGNO** - Regione: CAMPA che si allega (posto 218) e anche il **Concorso Straordinario Personale Docente - INFANZIA - COMUNE** - Regione: CAMPANIA, con punti 38 (posto 524).

L'Amministrazione ha **presunto un reato come accertato da un giudice come se** quanto dichiarato dalla Procura possa costituire valido presupposto per affermare la totale responsabilità di una persona al pari di un Giudice che emana una sentenza.

Senza considerare che l'emanazione di tali provvedimenti avrebbero potuto ledere, come difatti hanno leso la professionalità e la dignità di due padri di famiglia che improvvisamente si sono visti senza una prospettiva dopo aver profuso anni di impegno e dedizione accanto ad alunni con disabilità. Occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi.

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 60/2020. DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: ECCESSO DI POTERE PER ERRORE MATERIALE. MANIFESTA ILLOGICITÀ, INTRINSECA CONTRADDITTORIETÀ' TRA PIU' ATTI DELLA MEDESIMA



AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ART. 97 COST.

Vi è un vizio radicale ed insanabile, nell'operato dell'Amministrazione.

Quest'ultima ha escluso i ricorrenti dalla cs ADEE in quanto "...da quanto dichiarato dalla Procura delle Repubblica, il diploma di specializzazione polivalente per l'insegnamento di sostegno, conseguito presso l' Istituto Fondazione socio culturale internazionale "Passarelli " San Marco di Castellabate, Salerno, risulta essere falso.

L'assunto è inconferente ed errato.

Il titolo posseduto dai ricorrenti è incontrovertibilmente vero.

E' un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.

L'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 c.c., è il documento redatto, con le apposite formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l'atto è formato. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da esso compiuti. Così, in merito alla distinzione tra atto pubblico e certificazione amministrativa, si ritiene che quest'ultima si caratterizzi per avere contenuto ed efficacia meramente dichiarativa di scienza o di verità e per il fatto che quanto da questa attestato non ricade direttamente sotto la percezione del pubblico ufficiale, risultando *aliunde*.

Orbene quali sono i documenti cosiddetti "falsi e" e dove si evince la loro falsità? Non vi è una sentenza, né un processo, e neppure un'indagine a carico dei ricorrenti e se pur si dovesse ritenere ancora in corso un procedimento, questo è ormai da archiviare essendo trascorsi ormai tutti i termini di proroga delle indagini preliminari. Trattasi allo stato di semplici illazioni che arrecano solo un grave pregiudizio a dei docenti.

Tuttavia l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti



dell'istruttoria non offrano elementi sufficienti dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni poste a sostegno della determinazione assunta (*Conferma della sentenza del T.a.r. Molise - Campobasso, n. 880/2003 Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 31/03/2012, n. 1907*).

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità dell'amministrazione pubblica ed è finalizzata a far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento ed anche di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (*T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 03/06/2020, n. 380, cosa che per quanto concerne gli atti impugnati non è affatto chiaro*).

Nel caso in esame, non è possibile desumere tale *iter* logico giuridico attraverso cui la P.A. si è determinata.

Dalla lettura della motivazione non risulta alcun richiamo neppure implicito all'applicazione dei motivi e gli stessi appaiono infondati e ingiustificati.

La dichiarazione di "falsità" per altro non provata, ben oltre 25 anni non può di certo comportare un così grave pregiudizio.

Il difetto è intrinseco all'atto! Da ciò la motivazione è **insufficiente, illogica e incongrua**, (*storicamente ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2281; TAR Campania, Napoli, 26 ottobre 2001 n. 4703*).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L n. 241 del 1990, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. Tuttavia l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria non offrano elementi sufficienti dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni poste a sostegno della determinazione assunta



(Conferma della sentenza del T.a.r. Molise - Campobasso, n. 880/2003 Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 31/03/2012, n. 1907).

SUL DIRITTO DEI RICORRENTI AD ESSERE REINSERITI NELLA 1 FASCIA GPS

Pur volendo considerare non valido il titolo di specializzazione, entrambi i docenti hanno il titolo per la classe comune (diploma magistrale) e avendo svolto oltre tre anni di attività didattica.

L'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della corte di giustizia dell'unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite c-22/13, da c-61/13 a c-63/13 e c-418/13 (cd. sentenza mascolo), un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione...stante la mancata attivazione da parte del Miur di percorsi di abilitazione all'insegnamento. L'impossibilità oggettiva di acquisire titoli abilitanti ha quale unico effetto quello di interpretare, in un'ottica costituzionalmente orientate sussiste un'**equivalenza semantica tra il termine "abilitazione" e il termine idoneità...il possesso o meno dell'abilitazione è dipeso da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali**, dall'essersi trovati o meno nella condizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari parole trasfuse nella recentissima **sentenza del giudice partenopeo, che ha equiparato l'esperienza sul sostegno alla diretta specializzazione**, condividendo, tra l'altro, quanto il consiglio di stato aveva sancito con la sentenza del 30/06/2020 (ricorso n. 738/2020).



Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Il.mo Tribunale civile di Avellino Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

- 1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la disapplicazione (illegittimità) della nota di esclusione dalle graduatorie
- 2) Riconoscere il diritto dei ricorrenti a vedersi ricollocate nelle graduatorie GPS per la classe di concorso ADEE e vedersi riconosciuto il punteggio illegittimamente decurtato per le classi di concorso AAAA e EEEE.
- 3) Con riserva, di eventualmente reperire e produrre altra documentazione dovesse essere richiesta dall'On.le Giudicante adito secondo quanto esposto nella parte narrativa del presente atto;
- 4) Ordinare alle Amministrazioni resistenti tutti gli atti e i documenti che hanno prodotto l'esclusione.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto procuratore.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie per collaboratore scolastico, valide per il triennio 2018/2021.



Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero

Valore della causa è indeterminabile

SJ

Avv. Veronica Ascolese

